



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 98

iniziativa dei consiglieri Finco, Baldin, Barbisan, Bigon, Boron, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Centenaro, Cestaro, Corsi, Dolfin, Formaggio, Maino, Michieletto, Pan, Pavanetto, Piccinini, Polato, Razzolini, Rigo, Rizzotto, Soranzo, Sandonà, Valdegamberi, Venturini, Villanova, Zecchinato, Zottis

Licenziato il 23 marzo 2023

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 47	47	0	0
Maggioranza richiesta	n. 24			

Relatore in aula il Consigliere Nicola FINCO

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Relatore il Consigliere Nicola FINCO,

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

ogni anno le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, 1 ogni 8 minuti e 45 secondi, tra queste il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8 anni il che significa che ogni anno muoiono 4.200 giovani e ben 2.100 bambini; le vittime per arresto cardiaco rappresentano ormai “il killer numero uno nel mondo occidentale”.

Secondo i dati del servizio epidemiologico regionale, solo in Veneto nel corso del 2019 sono decedute più di 4400 persone a causa di malattie ischemiche al cuore.

Uno dei motivi per cui le vittime sono così numerose si può ricondurre alla scarsa presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) sul territorio.

Come è noto i DAE sono obbligatori nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, nelle ambulanze, negli ambulatori pubblici e privati e dopo l'entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi anche per le società e associazioni sportive vi è l'obbligo ad avere un dispositivo DAE.

Con la recente legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di defibrillatori semiautomatici e automatici” (in vigore dal 28 agosto 2021), il legislatore nazionale è intervenuto per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in particolare – per quanto qui interessa – presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in cui siano impiegati più di 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

Il presente progetto di legge si propone di intervenire a sostegno delle amministrazioni pubbliche che, pur presentando il requisito dei servizi aperti al pubblico, abbiano meno di 15 dipendenti e, quindi, siano escluse dai contributi previsti dalla L. 116/2021.

Peraltro, si evidenzia che l'articolo 2 della l. 116/2021 fa salva la possibilità per gli enti territoriali di adottare “provvedimenti normativi” per disciplinare l'installazione dei DAE sul proprio territorio, nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116.

La Regione Veneto attraverso un contributo economico sostiene l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e ne regola l'installazione a cura degli enti territoriali

La Regione Veneto disciplina la formazione per l'impiego dei defibrillatori, curandone anche la promozione e la sensibilizzazione.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 14 marzo 2023.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 30 gennaio 2023.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 22 marzo 2023 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 23 marzo 2023 ha licenziato, all'unanimità, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin (con delega del consigliere Bisaglia) e i consiglieri Maino, Zecchinato (con delega del consigliere Michieletto) (Zaia Presidente), Finco (con delega del consigliere Rigo), Pan (con delega del consigliere Cecchetto) (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Pavanetto (con delega del consigliere Razzolini), Soranzo (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto), Baldin (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Nicola FINCO.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi aperti al pubblico.

Art. 2 - Modalità attuative.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente legge secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

3. Non appena sarà adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 04 agosto 2021 n. 116 la Giunta regionale provvederà ad adeguare il provvedimento di cui al precedente comma 2.

4. Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale predispose un avviso a cui possono partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al quale richiedere un contributo per l'acquisto dei DAE.

5. Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti beneficiari, secondo i requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni.

6. Il contributo regionale per l'acquisto del DAE sarà comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.

Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.

1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni statali e regionali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l'installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.

2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza "118" e l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1.

3. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve

indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale disciplina, ai sensi della normativa vigente, i corsi di formazione svolti dalla fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego extraospedaliero dei dispositivi DAE.

2. Per sensibilizzare e promuovere la formazione, la Regione Veneto avvalendosi della Fondazione SSP, anche con la collaborazione delle aziende ULSS, organizza giornate informative e dimostrative sull'utilizzo dei DAE.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Finalità.	4
Art. 2 - Modalità attuative.	4
Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.....	4
Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.	5
Art. 5 - Clausola valutativa.....	5
Art. 6 - Norma finanziaria.	5